

LINEE GUIDA PER L'INTEGRAZIONE RETTE IN ISTITUTI
art. 10 del Regolamento per la concessione di benefici economici e materiali ai
sensi dell'art. 12 legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.

1) FINALITÀ E OBIETTIVI

Le presenti Linee Guida disciplinano i destinatari, le modalità, gli importi erogabili, relativamente agli interventi economici per far fronte alle spese di inserimento definitivo in strutture, di cui all'art. 10 del Regolamento per la concessione di benefici economici e materiali ai sensi dell'art. 12 legge 7 agosto 1990, n. 241, di seguito Regolamento.

Gli interventi economici per l'inserimento temporaneo in strutture sono invece disciplinati dall'art. 9 del Regolamento e dalle relative linee guida.

Gli interventi economici regolamentati dalle presenti Linee Guida sono finalizzati a garantire l'adeguata assistenza, come prevista nel progetto personalizzato predisposto dall'Unità Valutativa Multidimensionale Distrettuale (U.V.M.D.), a favore delle persone residenti nel Comune di Schio, individuate al successivo paragrafo "Destinatari".

Gli interventi economici non possono essere intesi quale totale presa in carico dei beneficiari da parte dell'Amministrazione Comunale e non costituiscono un diritto in senso assoluto per i soggetti richiedenti, hanno carattere integrativo e non sostitutivo del reddito familiare.

Costituisce infatti principio generale, salvo diversa disposizione normativa, che chiunque usufruisca di prestazioni sociali agevolate sia tenuto a compartecipare al costo delle stesse secondo criteri di equità sociale, di solidarietà e in relazione alla situazione economica del beneficiario e del relativo nucleo familiare.

2) TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

Gli interventi economici disciplinati dalle presenti linee guida possono essere erogati sotto forma di contributo o di anticipazione.

Il contributo è erogato direttamente al beneficiario o indirettamente con pagamento alla struttura su presentazione di regolare fattura.

In tal caso, i contributi non sono assoggettabili alla tracciabilità dei flussi finanziari (determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 A.V.C.P., aggiornata con deliberazione A.N.A.C. n. 556 del 31/5/2017), né alla verifica della regolarità contributiva della struttura ospitante, non essendoci alcun contratto di appalto di lavori, servizi e forniture, né di gestione di servizi e attività in convenzione o concessione con il Comune di Schio, in quanto il beneficiario dell'importo erogato dal Comune a titolo di contributo è la persona ricoverata e non l'istituto di accoglienza, che ne cura solo l'incasso ad integrazione della retta dovuta dall'ospite.

L'intervento economico si configura come anticipazione, e pertanto soggetta a restituzione, nel caso in cui il beneficiario sia proprietario di beni immobili o goda di usufrutto.

L'anticipazione potrà essere concessa dalla Giunta comunale, previa analisi e stima redatta da tecnico competente, sulla base dell'impegno del beneficiario proprietario dell'immobile a stipulare contratto di vitalizio con il Comune di Schio. Nel caso in cui il contratto di vitalizio sia effettivamente stipulato l'anticipazione già erogata non dovrà essere restituita e l'intervento economico del Comune si configurerà come contributo.

Il Comune si riserva la possibilità qualora non venga stipulato il contratto di vitalizio, ma risulti necessario garantire adeguata assistenza al beneficiario, di procedere ad accordi con il medesimo o con chi ne cura gli interessi finalizzati all'alienazione/utilizzo

dell'immobile, fermo restando che il ricavato è opportunamente vincolato alla restituzione dell'anticipazione.

In mancanza di vitalizio o accordi dovrà essere iscritta ipoteca volontaria sull'immobile a favore del Comune di Schio, come indicato al paragrafo "Garanzie patrimoniali recuperi e rivalse".

L'intervento economico può configurarsi come anticipazione, previa istruttoria e autorizzazione dei responsabili dei servizi competenti quando si renda necessario attivare strumenti di protezione e di tutela in favore del beneficiario che si trova in condizioni di grave disagio, nelle more della procedura di nomina di Amministratore di Sostegno che deve essere attivata dai servizi. In tal caso l'istanza d'ufficio esonera dalla presentazione della documentazione di cui al paragrafo "Documentazione richiesta per la presentazione della domanda" e l'intervento si conclude con la nomina dell'Amministratore di Sostegno.

L'intervento economico si configura come anticipazione anche nel caso in cui il beneficiario dell'intervento divenga successivamente titolare di somme di qualsiasi tipo, ancorché percepite da terzi (famiglia, amministratore di sostegno); tali somme dovranno essere versate al Comune a titolo di rimborso per quanto dal medesimo anticipato per il pagamento della retta.

3) DESTINATARI

Sono destinatari degli interventi regolamentati dalle presenti Linee Guida persone residenti nel Comune di Schio così come previsto dall'art. 6, comma 4, della L. 328/2000, che siano in una delle seguenti condizioni:

- 1) non autosufficienza fisica o psichica accertata dalle aziende sanitarie locali o con handicap permanente grave di cui all'art. 3, comma 3 della Legge n. 104/1992 (accertato ai sensi dell'art. 4 della stessa legge) o ancora ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013;
- 2) assenza di alternative all'inserimento in struttura per motivi legati all'età o alla malattia o a condizioni sociali segnalate dai competenti servizi sociali territoriali e accertate in sede di U.V.M.D..

4) STRUTTURE

Il Comune può intervenire economicamente per la quota di natura sociale, definita in base ai Livelli Essenziali di Assistenza (L.E.A.) adottati dall'Azienda U.L.S.S., al netto dell'impegnativa di residenzialità rilasciata al cittadino per l'accesso alle prestazioni rese presso servizi residenziali e diurni autorizzati all'esercizio e accreditati ai sensi della L.R. n. 22/02 e relativo provvedimento attuativo, D.G.R. n. 84 del 16.01.07.

Qualora il titolare non sia ancora beneficiario di impegnativa di residenzialità regionale il Comune potrà intervenire oltre la suddetta quota di natura sociale e al massimo fino alla retta applicata dalla struttura ospitante. Tale intervento terminerà al riconoscimento dell'impegnativa stessa, anche se per un'altra struttura, fatte salve singole situazioni di emergenza sociale accertate in U.V.M.D., per le quali la Giunta disporrà con proprio provvedimento.

5) ACCESSO AGLI INTERVENTI E ISTRUTTORIA

Fatti salvi eventuali obblighi di legge, la persona richiedente, per accedere agli interventi di cui alle presenti Linee Guida dovrà espletare, in via prioritaria le procedure:

- per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento non ancora percepita;
- per usufruire delle misure di contrasto della povertà e di sostegno del reddito previste dallo Stato o da altri Enti pubblici;
- per ottenere le eventuali agevolazioni fiscali, per l'acquisto di servizi od il pagamento di beni e gli eventuali rimborsi previsti dalla vigente normativa fiscale.

A tal fine, sarà cura del Servizio Sociale fornire adeguate informazioni per accedere a dette misure di sostegno. In ogni caso, l'intervento economico potrà esclusivamente

essere integrativo di quanto già percepito.

Per accedere agli interventi deve essere presentata al Servizio Sociale del Comune apposita domanda, utilizzando la relativa modulistica.

La domanda può essere sottoscritta dal beneficiario o in alternativa:

- dal tutore/curatore/amministratore di sostegno;
- da un familiare di riferimento;
- d'ufficio, da parte dei servizi competenti, in caso di assenza di rete parentale o in attesa di nomina dell'amministratore di sostegno/tutore.

Nella domanda devono essere indicati, con completezza e veridicità, i soggetti tenuti agli alimenti, gli introiti percepiti ed ogni elemento aggiornato del patrimonio mobiliare e immobiliare posseduto dal beneficiario e se sono intervenute variazioni rispetto alla Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.P.C.M. 159/2013).

Nella domanda vanno dichiarate tutte le donazioni a favore di persone tenute agli alimenti (art. 433 Codice Civile) o di persone diverse da quelle tenute agli alimenti.

Con la domanda il richiedente si impegna ad utilizzare per il pagamento della retta le somme di qualsiasi tipo di cui il beneficiario divenga titolare successivamente alla domanda, ancorché percepite da terzi (famiglia, amministratore di sostegno), ovvero a versare tali somme a titolo di rimborso per quanto anticipato dal Comune per il pagamento della retta di inserimento nella struttura, nel limite in cui dette risorse aggiuntive lo consentano.

Nella domanda può essere riportata e opportunamente sottoscritta la disponibilità di altre persone alla compartecipazione al pagamento della retta.

La definizione e quantificazione del contributo sarà effettuata da apposita Commissione composta dal Dirigente o suo delegato, dal capo ufficio amministrativo del Servizio sociale o suo sostituto e dall'assistente sociale referente, sulla base delle disponibilità finanziarie, delle disposizioni di cui all'art. 10 del Regolamento e delle presenti linee guida.

L'intervento economico sarà quantificato dopo aver valutato il bisogno socio-economico del beneficiario, tenendo conto delle risorse proprie, della rete familiare e sociale, nonché delle prestazioni erogate dal sistema integrato dei servizi.

In ogni caso la predetta quantificazione terrà conto della quota aggiuntiva prevista dall'art. 6 comma 3 lettera b) del D.P.C.M. 159/2013 e riportata nell'attestazione ISEE, aggiornata come previsto nei paragrafi successivi.

La concessione dell'intervento economico, sotto forma di contributo o anticipazione, per l'integrazione della retta sarà effettuata mediante Determinazione Dirigenziale e verrà comunicata al richiedente e alla struttura ospitante entro 7 (sette) giorni dalla data della medesima determinazione, fatta salva l'ipotesi di costituzione di vitalizio o accordi finalizzati all'alienazione/utilizzo di beni immobili o iscrizione di ipoteca volontaria, nel qual caso l'anticipazione sarà concessa dalla Giunta comunale con propria deliberazione.

L'aggiornamento dell'intervento economico sarà effettuato dal Servizio sociale, annualmente o a seguito del cambiamento, debitamente documentato, delle condizioni sanitarie o economiche del beneficiario.

6) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:

Da esibire e comunque in corso di validità:

- carta di identità o documento di riconoscimento equipollente del richiedente;
- in caso di cittadini stranieri documento di soggiorno e/o ricevuta richiesta rinnovo;
- attestazione ISEE;
- certificato di invalidità del beneficiario (se posseduto).

Da allegare obbligatoriamente:

- movimenti e saldo di depositi bancari e/o postali (conti correnti, libretti, carte di conto/prepagate) del beneficiario, relativi agli ultimi sei mesi, con data non superiore ai 7 giorni lavorativi precedenti alla data di presentazione della domanda;

- contratto di accoglienza, una volta sottoscritto con la struttura ospitante, che riporti l'importo della retta a carico del beneficiario (nel caso in cui sia già inserito in struttura) e ultima fattura emessa dalla struttura;
- verbale rilasciato dalla competente U.V.M.D. che riporti il progetto di inserimento in struttura;
- copia della certificazione della titolarità di indennità di accompagnamento (se posseduta) o, in subordine, documentazione che attesti l'avvenuto deposito della domanda (se presentata);

Da allegare eventualmente:

- spese per l'assistenza sanitaria (ticket sanitari e attestazioni di pagamento, corredate da prescrizione medica) o spese straordinarie per interventi primari e necessari, se rilevanti;
- spese per utenze domestiche (fatture di acqua, energia elettrica e riscaldamento) e condominiali, solo nel caso in cui il potenziale beneficiario non sia già inserito in struttura;
- copia dell'eventuale decreto di nomina di amministratore di sostegno/curatore/tutore o, in subordine, impegno a depositare il ricorso per la nomina di uno dei succitati soggetti; il ricorso deve contenere la richiesta di attribuzione dei poteri di gestione e valorizzazione del patrimonio mobiliare e immobiliare del beneficiario anche al fine di garantire l'estinzione delle anticipazioni, di cui al paragrafo Tipologia degli interventi, concesse dal Comune di Schio al beneficiario al momento del suo inserimento nella struttura residenziale;
- impegno a stipulare contratto di vitalizio con il Comune di Schio come previsto nel paragrafo “Tipologia degli interventi”;
- impegno a stipulare accordi finalizzati all'alienazione/utilizzo dell'immobile di proprietà, come previsto nel paragrafo “Tipologia degli interventi”;
- copia dell'atto di ipoteca volontaria di cui al paragrafo “Garanzie patrimoniali recuperi e riverse”.

7) I.S.E.E.

Per il perfezionamento della domanda viene richiesto l'I.S.E.E. (Indicatore Situazione Economica Equivalente) per prestazioni socio sanitarie residenziali a ciclo continuativo (art. 6, D.P.C.M. 159/2013) in corso di validità.

Quando il potenziale beneficiario dell'integrazione non sia in una delle condizioni di cui all'allegato 3 del D.P.C.M. 159/2013 (condizioni di disabilità) dovrà essere presentato l'I.S.E.E. ordinario. In tal caso, in analogia a quanto previsto nei casi di prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria di cui all'art. 6 comma 3 del D.P.C.M. 159/2013:

- viene richiesto anche l'I.S.E.E. dei figli quando gli stessi non sono già inclusi nel nucleo familiare, salvo i casi in cui al figlio ovvero ad un componente del suo nucleo sia stata accertata una delle condizioni di cui all'allegato 3; quando risulti accertata in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità del figlio in termini di rapporti affettivi ed economici;
- sono valorizzate nel patrimonio del potenziale beneficiario le donazioni del patrimonio immobiliare, in parte o in tutto, effettuate successivamente alla prima richiesta dell'integrazione della retta in struttura o quelle effettuate nei 3 anni precedenti a favore di persone tenute agli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile.

Ai fini della quantificazione dell'integrazione della retta, deve essere presentata con cadenza annuale l'attestazione ISEE entro il 28 febbraio, che avrà effetto applicativo dal 1° gennaio dell'anno in corso.

Pertanto sono prorogate al 31 marzo di ogni anno, salvo successivi provvedimenti, le

integrazioni delle rette in corso a carico del Comune di Schio, assunte con appositi provvedimenti.

Ai sensi dell'art. 11, comma 9 D.P.C.M. n. 159/13, saranno accolte le domande accompagnate dalla ricevuta di presentazione della D.S.U., di cui al comma 1 del medesimo articolo.

Il Comune potrà acquisire successivamente l'attestazione relativa all'I.S.E.E. interrogando il sistema informativo ovvero, laddove vi siano impedimenti, richiedendola al dichiarante nell'interesse del medesimo e comunque entro e non oltre 30 giorni dalla data di presentazione della domanda.

8) CONTROLLI

Il Comune effettua controlli, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate e a quant'altro previsto dal Regolamento e dalle presenti linee guida ai fini della richiesta dell'intervento economico integrativo comunale secondo quanto previsto dalla normativa vigente e per gli effetti dalla stessa stabiliti.

I controlli saranno effettuati utilizzando in primo luogo le informazioni in possesso del Comune. Potranno essere effettuati anche con ricorso a tutti i mezzi istruttori a disposizione, eventualmente con l'ausilio dei competenti organi e autorità, quali la Guardia di Finanza.

Gli uffici preposti all'attività di controllo possono altresì richiedere all'interessato idonea documentazione che non sia reperibile presso una pubblica Amministrazione o un gestore di servizi pubblici, atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali di modesta entità, nonché acquisire ulteriori elementi conoscitivi. La mancata o tardiva presentazione della documentazione richiesta ovvero la sua incompletezza o inidoneità comporteranno il diniego o la revoca della prestazione agevolata.

Nel caso di errori materiali di modesta entità che non comportino la perdita o revoca dell'intervento economico gli Uffici comunali invitano il richiedente a presentare una dichiarazione in variazione entro un congruo termine.

In ogni caso, qualora dall'esito delle verifiche e dei controlli suddetti, emergano elementi di non veridicità su quanto dichiarato, è garantito il contraddittorio con l'interessato, il quale viene formalmente invitato a presentare in un termine perentorio non inferiore a dieci giorni dal ricevimento della comunicazione eventuali idonee controdeduzioni e/o documentazione atta a fornire esaustive motivazioni al fine di giustificare le difformità riscontrate. La comunicazione di contestazione e di invito al contraddittorio vale altresì quale comunicazione ai sensi dell'articolo 10-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.

Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni si procederà a norma di legge e saranno adottate tutte le misure utili a sospendere e/o revocare ed eventualmente recuperare i benefici concessi.

9) MOTIVI DI ESCLUSIONE E DI SOSPENSIONE

Costituiscono motivi di esclusione dagli interventi di integrazione retta:

- redditi mensili superiori all'importo della retta;
- risparmi del beneficiario superiori alla somma di tre mensilità dell'integrazione della retta della struttura ospitante;
- mancanza della documentazione richiesta per la valutazione;
- attestazione I.S.E.E. che presenti omissioni/difformità;
- presenza di beni immobili di proprietà del potenziale beneficiario o sui quali il medesimo detenga un diritto di usufrutto, salvo quanto previsto al paragrafo "Tipologia degli interventi".

Successivamente alla concessione dell'intervento dell'integrazione della retta in fase di

qualsiasi aggiornamento della quota dell'integrazione, costituisce motivo di sospensione la presenza di risparmi del beneficiario, al netto dell'eventuale tredicesima, superiori alla somma di tre mensilità dell'integrazione della retta della struttura ospitante. In tal caso l'intervento verrà sospeso finché l'importo dei risparmi, utilizzati per il pagamento della retta, non torni ad essere inferiore alla somma di cui sopra.

La Giunta comunale con proprio motivato provvedimento può derogare ai suddetti motivi di esclusione, come sopra definiti, in casi eccezionali adeguatamente motivati.

10) CONTEGGIO

Per la quantificazione dell'intervento si considera:

- il costo annuo della retta, così come definita nel paragrafo “Strutture”;
- eventuali costi aggiuntivi, debitamente motivati;
- le entrate annuali (con esclusione della tredicesima nel primo anno dell'integrazione) e le eventuali integrazioni da parte di altri soggetti;
- la quota aggiuntiva prevista dal D.P.C.M. n. 159/2013;

L'importo mensile iniziale o finale dell'integrazione, arrotondato all'euro superiore, viene di norma dimezzato se la permanenza in struttura nel corso della mensilità sia inferiore ai 15 giorni, salvo diversa valutazione della Commissione. Nel caso in cui il beneficiario venga trasferito ad una nuova struttura, l'importo dell'integrazione del mese in cui avviene il trasferimento sarà calcolato in proporzione ai giorni effettivi e arrotondato, per ciascuna struttura, all'euro superiore.

Qualora il beneficiario non abbia familiari in grado di provvedervi, sulla base della valutazione della Commissione, all'importo dell'integrazione della retta viene sommata una quota per spese personali, lasciata in disponibilità al medesimo beneficiario, calcolata in percentuale sul trattamento minimo di pensione I.N.P.S. per i lavoratori dipendenti inclusa la tredicesima mensilità e aggiornata annualmente in modo automatico.

Per interventi a favore di anziani, la quota per spese personali è fissata nel 25%, sulla base di quanto previsto dalla L.R. 30/09, fatto salvo bisogni specifici documentati in sede di U.V.M.D.

Per interventi a favore di disabili, tale quota viene fissata tenuto conto del progetto personalizzato stabilito dall'U.V.M.D. e determinata nel valore minimo pari al 25% e massimo pari al 50%, fatto salvo bisogni specifici documentati in sede di U.V.M.D..

A partire dall'anno successivo all'integrazione, si terrà conto nel ricalcolo del contributo economico anche di eventuali tredicesime mensilità percepite dal beneficiario, salvo diversa valutazione della Commissione.

Qualora, in fase di qualsiasi aggiornamento della quota dell'integrazione, il beneficiario risultasse titolare di risparmi per un valore superiore a tre volte la quota dell'integrazione, la stessa verrà sospesa, come previsto al precedente paragrafo “Motivi di esclusione e sospensione”.

Il Comune provvede d'ufficio alla revisione annuale e alla conseguente rideterminazione dell'intervento economico integrativo.

Nel caso in cui il beneficiario, durante il periodo di inserimento in struttura percepisca redditi o ulteriori risorse non dichiarate in sede di domanda o di revisione o comunque sia variata la sua condizione economica, il beneficiario stesso o il tutore/curatore/amministratore di sostegno o il familiare di riferimento sono tenuti a comunicare tempestivamente al Servizio sociale comunale la variazione della condizione economica. Tale comunicazione comporta una revisione dell'intervento a carico dell'Amministrazione comunale.

La variazione dell'importo decorre dalla data indicata nel relativo provvedimento amministrativo.

11) GARANZIE PATRIMONIALI RECUPERI E RIVALSE

Le anticipazioni per il pagamento della retta alla persona che sia proprietaria di beni immobili o goda di usufrutto, come indicato al paragrafo "Tipologie degli interventi" sono subordinate:

- all'impegno alla stipulazione di un contratto di vitalizio;
- all'impegno a stipulare accordi finalizzati all'alienazione/utilizzo dell'immobile di proprietà del beneficiario. In caso di mancato rispetto o rifiuto dei soggetti interessati a stipulare i predetti accordi, il Comune si potrà rivalere sui beni della persona ricoverata, anche in sede successoria, per la somma allo scopo dal medesimo anticipata, maggiorata degli eventuali interessi di legge;
- alla costituzione, in favore del Comune di Schio, di ipoteca volontaria sui beni, fino a concorrenza dell'importo del presunto debito.

L'iscrizione di ipoteca non è dovuta nel caso in cui l'immobile sia adibito ad abitazione principale del coniuge, anche se separato nel caso in cui l'abitazione sia stata assegnata allo stesso, del figlio/a disabile, del figlio/a minore del beneficiario.

Qualora il valore dell'ipoteca divenga insufficiente a coprire il credito nel frattempo maturato a favore del Comune di Schio o sopraggiunga il termine di cui all'art. 2847 del Codice Civile, il beneficiario, o chi per esso, deve provvedere alla rinnovazione della stessa ai sensi del citato art. 2847 e seguenti del Codice Civile.

A seguito dell'avvenuto versamento al Comune di Schio dell'intera somma dovuta il Comune stesso rilascerà la liberatoria necessaria alla cancellazione dell'ipoteca.

Gli oneri derivanti dall'iscrizione, dalla rinnovazione e dalla cancellazione dell'ipoteca sono a carico del beneficiario/richiedente, o comunque di chi ha acceso l'ipoteca.

I crediti vantati dal Comune di Schio diventano esigibili con effetto dalla data della dimissione dell'utente dalla struttura o dalla data di decesso oppure dal momento della disponibilità delle risorse. Gli eredi dell'utente hanno facoltà di estinguere l'obbligazione pagando il debito costituitosi con l'anticipazione.

Nel caso di donazioni nei 5 anni antecedenti la richiesta il donatario è tenuto dopo il beneficiario a garantire il pagamento della retta fino alla concorrenza del valore della donazione.

Il Comune provvederà ad azioni di rivalsa nei confronti del beneficiario nella misura degli importi erogati a titolo di anticipazione, maggiorati degli eventuali interessi di legge.

Inoltre, in caso di mancato rispetto degli impegni assunti con la presentazione della domanda di intervento o qualora si accertasse nei confronti del beneficiario una situazione reddituale e patrimoniale diversa da quella dichiarata o dovessero emergere delle attività nel patrimonio, saranno esperite tutte le azioni per il recupero del proprio credito, anche nei confronti degli aventi causa.

12) RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il rispetto della riservatezza dei dati relativi all'utenza e raccolti per l'applicazione delle presenti Linee guida, ivi compresi quelli sensibili e/o giudiziali, è garantito con l'applicazione delle norme europee e nazionali in materia.

I dati forniti dall'utenza, oltre che presso la banca dati dell'I.N.P.S. (S.I.U.S.S.) e dell'Agenzia per le Entrate, sono raccolti presso i competenti Uffici del Servizio sociale, al fine di determinare l'ammissione alla prestazione agevolata richiesta e sono trattati, oltre che a tale scopo, eventualmente anche ai fini di statistica, di ricerca e di studio in forma anonima.

L'acquisizione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti e dei criteri per l'ammissione all'intervento, a pena di esclusione dal medesimo.

Sono garantiti all'utenza i diritti e le facoltà stabilite dalle norme di legge.

13) SPESE FUNERARIE

Qualora al momento del decesso un beneficiario non abbia eredi ai sensi degli articoli del

Codice Civile, il Comune si farà carico solamente del costo del cofano e dei costi amministrativi, nel rispetto di quanto previsto nel regolamento di Polizia Mortuaria. Eventuali costi per avvisi funebri e/o fiori o corone potranno essere sostenuti da parte di terzi.

14) DEROGHE

Sulla base di una relazione motivata dall'Assistente sociale, in situazioni eccezionali che verranno valutate di volta in volta, la Giunta comunale garantisce il diritto ad usufruire dei livelli essenziali delle prestazioni previsti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti, anche in deroga a quanto stabilito dalle presenti linee guida, fatte salve le eventuali azioni di recupero che si ritenesse di dover avviare.